

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 114 del 20 dicembre 2010

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli-Centro Direzionale-Isola C/1";

-che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

-che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

-che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

-che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

-che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

-che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di

Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n.93 del 10.11.2010 era stata aggiudicata, a seguito di espletamento di procedura aperta, la fornitura, per il periodo di diciotto mesi, di "Albumina umana, immunoglobulina e medicinali", per un importo complessivo di € 7.115.759,15;

- che con la suddetta determinazione erano state, in particolare, aggiudicate alle ditte Eupharmed, Octapharma Italy e Biotest le quote di fornitura del prodotto "Albumina umana al 20%", che in occasione della procedura di gara, erano state rispettivamente offerte da ciascuno dei suddetti operatori economici;

RILEVATO che, per mero errore materiale nella predetta deliberazione n. 93/2010, la quota di fornitura di "Albumina umana al 20%" aggiudicata alla ditta Biotest era stata indicata nella percentuale del 15%;

PRESO ATTO che la ditta Biotest, aveva invece offerto in gara una quota percentuale della fornitura di cui trattasi pari al 14%, come da offerta n. 774/2010 del 31/08/2010;

2

RITENUTO, pertanto,

- di dover rettificare la determinazione n. 93/2010, aggiudicando alla ditta la quota di fornitura di "Albumina umana al 20%" effettivamente offerta dal suddetto operatore economico, pari al 14% del fabbisogno complessivo;

- di rettificare conseguentemente il quantitativo di fornitura aggiudicato a Biotest per diciotto mesi, in 62.731 flac, nonché l'importo complessivo di aggiudicazione, che è di €1.549.456.

Tanto premesso il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010;

DETERMINA

1) di rettificare la determinazione n. 93/2010, aggiudicando alla ditta la quota di fornitura di "Albumina umana al 20%" effettivamente offerta dal suddetto operatore economico, pari al 14% del fabbisogno complessivo;

2) di rettificare conseguentemente il quantitativo di fornitura aggiudicato a Biotest per diciotto mesi, in 62.731 flac, nonché l'importo complessivo di aggiudicazione, che è di €1.549.456.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Francesco Tancredi

